

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITÀ E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 23 luglio 2013)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI
Relatore di minoranza: FRANCESCO ACQUAROLI

sulla proposta di legge n. 334

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Giancarli

presentata in data 4 giugno 2013

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE
DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Nuova titolazione proposta dalla Commissione:

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE
DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 15 “DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI”

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 15 luglio 2013)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 15 luglio 2013 esaminato il testo della proposta di legge n. 334 avente ad oggetto "Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 'Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi'" già esaminato in sede referente dalla quarta Commissione nella seduta del 4 luglio 2013

esprime parere favorevole

a condizione che il comma 1 dell'articolo 7 sia sostituito dal seguente:

"1. Per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2014 con quota parte del gettito derivante dal tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15, introdotto dall'articolo 8 della presente legge."

La Commissione, inoltre, sollecita la Commissione referente a sopprimere le parole "Waste Free" dal testo della proposta in oggetto.

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 20 settembre 2013)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 334 concernente “Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 ‘Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi’” nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore consigliere Luca Bartolucci (in sostituzione del relatore nominato Matteo Ricci) nella seduta odierna;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio;

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 23 del Regolamento interno del CAL;

DELIBERA

di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**.

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), promuove e sostiene sul territorio regionale azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e favorisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione.

Art. 2
(Marchio "Comune Waste Free")

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione istituisce il marchio "Comune Waste Free".

2. Il marchio di cui al comma 1 è un marchio di qualità ambientale che certifica l'operato delle amministrazioni comunali nei confronti delle politiche esercitate, delle azioni svolte e dei risultati conseguiti in merito alla riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto della programmazione regionale in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti vigente.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, determina con proprio atto le caratteristiche ideografiche del marchio "Comune Waste Free".

Art. 3
(Assegnazione del marchio
"Comune Waste Free")

1. L'ottenimento del marchio "Comune Waste Free" avviene sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 5.

2. Il marchio "Comune Waste Free" è assegnato annualmente e subordinato all'attuazione da parte dell'ente locale di azioni ed iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale.

3. Il Comune detentore del marchio "Comune Waste Free" trasmette annualmente alla Regio-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(~~Marchio "Comune Waste Free"~~)
(Marchio "Comune libero da rifiuti - Waste Free")

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione istituisce il marchio ~~"Comune Waste Free"~~ **"Comune libero da rifiuti - Waste Free"**.

2. *Identico*

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, determina con proprio atto le caratteristiche ideografiche del marchio ~~"Comune Waste Free"~~ **"Comune libero da rifiuti - Waste Free"**.

Art. 3
(Assegnazione del marchio
~~"Comune Waste Free"~~ **"Comune libero da rifiuti - Waste Free"**)

1. L'ottenimento del marchio ~~"Comune Waste Free"~~ **"Comune libero da rifiuti - Waste Free"** avviene sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 5.

2. Il marchio ~~"Comune Waste Free"~~ **"Comune libero da rifiuti - Waste Free"** è assegnato annualmente e subordinato all'attuazione da parte dell'ente locale di azioni ed iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale.

3. Il Comune detentore del marchio ~~"Comune Waste Free"~~ **"Comune libero da rifiuti - Waste Free"**

ne una relazione attestante il mantenimento delle condizioni per l'ottenimento del marchio.

4. La Regione si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche sulle azioni di riduzione adottate dal Comune che ha ottenuto il marchio "Comune Waste Free" e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del marchio medesimo.

5. Il Comune detentore del marchio "Comune Waste Free" ha facoltà di uso dello stesso in ogni iniziativa di promozione o informazione di carattere istituzionale del Comune stesso.

Art. 4

(Elenco regionale Comuni Waste Free)

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto istituisce presso la struttura competente della Giunta regionale l'elenco regionale dei "Comuni Waste Free".

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 1, definisce i requisiti e le procedure per l'iscrizione, i presupposti e le modalità della cancellazione e le modalità per l'aggiornamento periodico dell'elenco medesimo.

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere della Commissione assembleare competente, con proprio atto:

- a) i criteri e le modalità di assegnazione del marchio "Comune Waste Free", di sospensione e di revoca del medesimo;
- b) le frazioni di rifiuto da evitare funzionali all'ottenimento del marchio;
- c) lo schema per la redazione della relazione annuale del Comune ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
- d) i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6;
- e) ogni altra disposizione necessaria.

Art. 6

(Contributi)

1. La Regione eroga contributi ai Comuni che ottengono il marchio "Comune Waste Free" me-

Free" trasmette annualmente alla Regione una relazione attestante il mantenimento delle condizioni per l'ottenimento del marchio.

4. La Regione si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche sulle azioni di riduzione adottate dal Comune che ha ottenuto il marchio "~~Comune Waste Free~~" "**Comune libero da rifiuti - Waste Free**" e disporre eventualmente la sospensione o la revoca del marchio medesimo.

5. Il Comune detentore del marchio "~~Comune Waste Free~~" "**Comune libero da rifiuti - Waste Free**" ha facoltà di uso dello stesso in ogni iniziativa di promozione o informazione di carattere istituzionale del Comune stesso.

Art. 4

(Elenco regionale ~~Comuni Waste Free~~ "Comuni liberi da rifiuti - Waste Free")

1. La Regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto istituisce presso la struttura competente della Giunta regionale l'elenco regionale dei "~~Comuni Waste Free~~" "**Comuni liberi da rifiuti - Waste Free**".

2. *Identico*

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere della Commissione assembleare competente, con proprio atto:

- a) i criteri e le modalità di assegnazione del marchio "~~Comune Waste Free~~" "**Comune libero da rifiuti - Waste Free**", di sospensione e di revoca del medesimo;
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*

Art. 6

(Contributi)

1. La Regione eroga contributi ai Comuni che ottengono il marchio "~~Comune Waste Free~~"

dianze azioni ed iniziative dirette alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani secondo le modalità ed i criteri individuati con l'atto di cui all'articolo 5.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione, a partire dall'anno 2014, nel rispetto degli equilibri di bilancio, destina il 2 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

Art. 8
(Modifica alla l.r. 15/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 15/1997 è inserito il seguente:

“3 bis. Un ulteriore 2 per cento del gettito annuo del tributo, al netto della quota spettante alle Province, è destinato agli interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani.”.

“**Comune libero da rifiuti - Waste Free**” mediante azioni ed iniziative dirette alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani secondo le modalità ed i criteri individuati con l'atto di cui all'articolo 5.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2014, con quota parte del gettito derivante dal tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), introdotto dall'articolo 8 della presente legge.

Art. 8
(Modifica alla l.r. 15/1997)

Identico